



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1737/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2044/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2044/TFNSVE/2025-2026, 2044 – Ricorso proposto dalla società ASD ASTI (63519) contro la ASDC CANELLI 1922 (921252) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori HOTAJ ALESSIO (6768459), MASTROIANNI PIETRO (5654926), PINTO ALESSIO (5789886), TENUZZO MIRKO STEFANO (6651654), TRAJANOV STOLE (2267643) e VIRELLI LUCA (6615769)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori HOTAJ ALESSIO (6768459), MASTROIANNI PIETRO (5654926), PINTO ALESSIO (5789886), TENUZZO MIRKO STEFANO (6651654), TRAJANOV STOLE (2267643) e VIRELLI LUCA (6615769).

Dalla documentazione depositata in atti in data 18 marzo 2026 si evince il rilascio di dichiarazione liberatoria da parte della ricorrente per intervenuta transazione.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - preso atto dell'intervenuta transazione tra le società;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai